

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 1992

Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1992,  
n. 46, recante permanenza in servizio dei magistrati

ONOREVOLI SENATORI. — I rilevanti vuoti nell'organico del personale di magistratura, che assumono aspetti ancor più preoccupanti in relazione alla improcrastinabile necessità di affrontare il dilagante fenomeno della criminalità organizzata ad organici completi, nonché l'insostenibile carico di lavoro che ormai grava, sia nel settore civile che nel settore penale, sugli uffici giudiziari, impongono iniziative eccezionali per recuperare in ogni modo il massimo impegno operativo o, quanto meno, per trattenere disponibilità di lavoro ed esperienze professionali.

Com'è noto, il Ministero di grazia e giustizia sta compiendo negli ultimi tempi ogni sforzo per accelerare le procedure di concorso di uditore giudiziario, tanto che le prove si svolgono con ritmo annuale e, di recente, con ritmi ancora più ravvicinati nel corso dello stesso anno. Nonostante questi sforzi non è possibile coprire i vuoti di organico, tanto che, nella ipotesi ottimale, la forbice tra organico nominale e organico reale si potrà chiudere soltanto fra un biennio, considerando altresì che l'immissione in servizio di uditori non equivale a disponibilità immediata di magistrati

nell'esercizio delle funzioni; con la conseguenza che l'indicato biennio si allunga ulteriormente.

Si impone pertanto, con urgenza, la necessità di utilizzare esperienze e forze professionali anche oltre il limite di età previsto dall'articolo 5, comma primo, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, per il collocamento a riposo.

A tale esigenza risponde questo provvedimento che all'articolo 1 (aggiungendo un comma al predetto articolo 5) prevede che i magistrati siano trattenuti in servizio fino al compimento del settantaduesimo anno di età. Occorre aggiungere che una ipotesi di utilizzazione di tale professionalità fu già prospettata nel programma dell'attuale Governo, sin dalla sua costituzione, come possibilità cui far ricorso per sopperire alle attuali, gravi esigenze dell'apparato giudiziario, divenute gravissime negli ultimi tempi a seguito delle ben note emergenze.

È di tutta evidenza che occorra il consenso dell'interessato, consenso da prestarsi come si prevede nella disposizione innovativa, al Consiglio superiore della magistratura quale condizione per superare l'attuale limite del settantesimo anno; tale consenso deve essere comunicato entro i sei mesi anteriori al compimento dei settant'anni affinché il Consiglio superiore possa preve-

dere, con un sufficiente margine di anticipo, la situazione delle vacanze del personale di magistratura e provvedere tempestivamente alla copertura dei posti vacanti.

Si è aggiunta inoltre, con l'articolo 2, una disposizione di natura transitoria diretta a tutelare l'aspettativa giuridica dei magistrati, intressati alla permanenza in servizio per due ulteriori anni, i quali vengano a maturare il limite massimo di età pensionabile in un termine inferiore a quello di decadenza previsto dall'articolo 1 per la comunicazione del consenso.

Le suesposte ragioni giustificano ampiamente il ricorso alla decretazione di urgenza.

Il provvedimento non comporta spese perchè l'innovazione è pur sempre contenuta nei limiti dell'attuale organico della magistratura e perchè il ritardo nella liquidazione del complessivo trattamento di quiescenza e i vuoti di organico finiscono per compensare eventuali scarti tra ammontare degli stipendi da corrispondere alla fascia compresa tra il settantesimo e il settantaduesimo anno di età e l'ammontare delle pensioni (e relative liquidazioni) che competerebbero secondo il regime vigente.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della Costituzione, il decreto-legge di cui sopra viene ora presentato alle Camere per la conversione in legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge  
1° febbraio 1992, n. 46, recante permanen-  
za in servizio dei magistrati.

*Decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 46, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 1992.*

## **Permanenza in servizio dei magistrati**

### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di permanenza in servizio dei magistrati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### **Articolo 1.**

1. Nell'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«I magistrati sono trattenuti in servizio fino al compimento del settantaduesimo anno di età, purchè comunichino il loro consenso al Consiglio superiore della magistratura almeno sei mesi prima del compimento del settantesimo anno.».

#### **Articolo 2.**

1. Il termine di sei mesi previsto per la comunicazione del consenso al Consiglio superiore della magistratura non si applica ai magistrati in servizio che compiono il settantesimo anno di età entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1992.

COSSIGA

ANDREOTTI - MARTELLI - CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.